

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE



aoorig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0389997
del 17/05/2023

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella - tel. 010/548 85536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it

Referente: Dott. Maurizio Crovetto - tel. 010/548 8547
e-mail: maurizio.crovetto@regione.liguria.it

Genova, Data del protocollo

**Gara regionale per l'affidamento della fornitura in Accordo quadro di "Fili di sutura" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 12 mesi con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi.
Lotti n. 12. Numero gara: 9055881**

Risposte ai quesiti pervenuti a seguito della pubblicazione degli atti di gara.

Quesito 1:

Si desidera sottoporre urgentemente a codesta Stazione Appaltante un aspetto del capitolato che potrebbe determinare gravi problemi nella formulazione dell'offerta economica, lesiva della possibilità di formulare liberamente un'offerta entro la base d'asta e potenzialmente contraria all'ottenimento del miglior risultato economico per la Pubblica Amministrazione. In riferimento alla prescrizione del disciplinare di gara, secondo la quale: "La ditta concorrente dovrà presentare l'offerta sia indicando un prezzo (uguale o inferiore alla base d'asta) per ciascun riferimento previsto, sia indicando uno sconto percentuale, rispetto al proprio listino prezzi, che dovrà essere il medesimo per tutti i riferimenti contenuti in ciascun lotto di gara" si chiede se la medesima rappresenti un refuso in quanto l'applicazione di un tale meccanismo potrebbe rendere impossibile la formulazione dell'offerta. E, infatti, si fa presente che i prodotti di cui si chiede offerta presentano prezzi di listino molto differenziati e dunque risulta pressoché impossibile applicare una % univoca di sconto sul prezzo di listino per poter offrire tutti i codici richiesti ad un prezzo che non sia superiore a quello posto a base d'asta. Tra l'altro, appare non di secondaria importanza sottolineare che la presentazione del listino prezzi non è obbligatoria e quindi l'imposizione di un tale vincolo potrebbe escludere dalla partecipazione alla procedura quegli operatori che (legittimamente) non abbiano depositato il listino prezzi presso la Camera di Commercio.

Appare altresì irragionevole l'applicazione di un simile meccanismo, il quale pone due vincoli di per sé incompatibili con la possibilità di formulare un'offerta congrua e che mettono di fatto qualificati operatori economici nella impossibilità o di presentare offerta per alcune voci del lotto o, nel peggiore dei casi, a interi lotti di gara o, infine, ad essere costretti a formulare un'offerta più elevata di quella che avrebbero potuto esprimere per poter rispettare il vincolo di indicare una percentuale di sconto unica sul prezzo di listino. Fermo restando che l'unico vincolo sostanziale che ha senso porre a carico dei concorrenti e che consente alla stazione appaltante di raggiungere il proprio obiettivo economico, è proprio quello costituito dal non superamento del prezzo a base d'asta: ogni altro vincolo sull'offerta (come imporre uno sconto uniforme sul listino) sottopone gli

operatori economici a un doppio vincolo: rispetto del prezzo a base d'asta del lotto nonché rispetto della medesima percentuale di sconto.

A titolo di esempio e per meglio chiarire, anche matematicamente, quanto qui affermato, ci permettiamo di sottoporvi il seguente caso ipotetico: nel lotto x, troviamo le voci a e b, la voce a con base d'asta 10 e la voce b, anch'essa con base d'asta 10. Volendo proporre una congrua offerta, l'operatore economico decide di offrire alla voce a il prodotto a1 formulando offerta a base d'asta (scelta dettata ad esempio dal fatto che, per tale voce, la base d'asta corrisponde al minimo margine di guadagno accettabile da parte dell'operatore economico stesso) e alla voce b il prodotto b1 al prezzo di 6 (prodotto sul quale esiste più ampio margine e sul quale, di conseguenza, può essere fatta una migliore offerta, ancora profittevole per l'operatore economico e vantaggiosa per la Pubblica Amministrazione). Tuttavia, lo sconto su listino operato sul prodotto a1 è 50%, mentre lo sconto sul prodotto b1 è 70%. Stante la lex di gara che impone che lo sconto sia unico, l'operatore economico si troverebbe di fronte all'impossibilità di impostare l'offerta nei termini sopra descritti, dovendo uniformare lo sconto o al 70% o al 50% sul listino. Le possibilità a cui, quindi, l'operatore economico verrebbe costretto sono due. O rinunciare ad effettuare offerta, in quanto impossibilitato a uniformare lo sconto al 70% (sia per mancato profitto, sia perché potrebbe andare sotto costo, sia perché potrebbe incorrere in offerta anomala, non sanabile (sulla voce a)) oppure potrebbe decidere di portare lo sconto unico al 50% (rientrando anche la nuova offerta b1 nella base d'asta), perdendo però di competitività rispetto alla concorrenza e, quel che è peggio, determinando un aumento del prezzo di offerta, con conseguente svantaggio economico per la stazione appaltante. E' evidente che tale prescrizione determina un meccanicismo inutile, lesivo per l'operatore economico, che vede limitata la propria libertà nell'effettuazione dell'offerta economica e potenzialmente svantaggioso per la Stazione Appaltante che alternativamente vedrebbe o mancare l'offerta di uno o più operatori economici oppure, peggio, non ottenere il miglior risultato in termini di vantaggio economico.

Desideriamo infine evidenziare che una situazione del tutto analoga si era presentata in occasione della consultazione preliminare di mercato che aveva preceduto la gara Energy Devices svolta da codesta stazione appaltante nel dicembre 2020.

In tale occasione, di fronte alla proposta iniziale da parte di codesta spettabile stazione appaltante di prevedere un meccanismo analogo per quanto riguarda la valorizzazione economica dell'offerta e ai medesimi rilievi sollevati in tale sede, codesta stazione appaltante aveva ritenuto opportuno, in sede di indizione di gara, eliminare la prescrizione dello sconto unico e inserire, invece, la prescrizione di applicare lo sconto medio degli sconti effettuati sulle varie voci del lotto ai prodotti fuori lotto (nel nostro caso si tratterebbe dei prodotti analoghi sul listino depositato). In analogia e in connessione logica con quanto (correttamente) fatto per la gara Energy, e in considerazione delle argomentazioni sopra esposte, chiediamo quindi la modifica della lex di gara nei termini di permettere agli offerenti di proporre prodotti a sconti diversificati rispetto al listino prezzi, nel rispetto delle singole basi d'asta per ciascuna voce nonché della base d'asta totale per lotto e di proporre uno sconto sul listino depositato pari alla media degli sconti dei singoli prodotti offerti ovvero da calcolarsi secondo altro meccanismo che codesta stazione appaltante ritenesse più opportuno.

In tal modo, si eviterebbero anche le (pressoché inevitabili) contestazioni e/o lungaggini giudiziali che conseguirebbero dalla conferma del meccanismo attualmente previsto. In attesa di un gradito riscontro si porgono cordiali saluti

Risposta:

Si approva, vedere atti di gara modificati

Quesito 2:

1. Poiché nel progetto di gara è scritto che il capitolato è stato preparato ricalcando lo schema utilizzato nella gara nazionale CONSIP suture, vorremmo chiarire quanto segue: Nel LOTTO 5 le voci da 1 a 8 comprese si intendono con ago 1/2 cerchio o 3/8? Nel LOTTO 4 le voci da 1 a 4 e da 9 a 12 comprese e la singola voce 16 sono da intendersi con punta cilindrica o tagliente esterna?

Nel LOTTO 7 le voci da 11 a 15 comprese sono da intendersi con ago 1/2 cerchio o 3/8?

2: Sempre nell'ottica di ricalcare lo schema della gara nazionale CONSIP, come mai nel capitolato non è presente un lotto relativo a sutura assorbibile monofilamento autobloccante premontata?

Risposta:

1 – trattasi di refuso. Vedere atti di gara modificati

2 – i lotti proposti sono quelli stimati di maggior consumo e interesse per le Aziende sanitarie liguri

Quesito 3:

LOTTO 5, Voci da 1 a 8: si richiede gentile verifica delle combinazioni ago-filo richieste, in particolare si richiede di verificare la correttezza della curvatura dell'ago. Per quanto di nostra conoscenza le suture richieste sono comunemente montate su ago cilindrico da ½ cerchio cilindrico, e non da 3/8 come indicato.

LOTTO 7, Voci da 11 a 15: si richiede gentile verifica delle combinazioni ago-filo richieste, in particolare si richiede di verificare la correttezza della curvatura dell'ago. Per quanto di nostra conoscenza le suture richieste sono comunemente montate su ago tagliente da 3/8 cerchio, e non da 1/2 cerchio come indicato.

Risposta:

trattasi di refuso. Vedere atti di gara modificati

Quesito 4:

A

In riferimento al contenuto del paragrafo 4.1 DURATA E OPZIONI DI PROROGA, del disciplinare di gara, premesso che:

1. Nella prima pagina del documento "Progetto di gara" si legge: "Si tratta di una procedura non prevista dalla programmazione di SUAR, ma necessaria ed urgente per garantire la continuità negli approvvigionamenti degli enti sanitari regionali, attualmente effettuati attraverso l'adesione a convenzioni CONSIP, in fase di scadenza."

2. E ancora, nel medesimo documento, al paragrafo “Contesto di riferimento” è riportato: “La presente procedura concernente la fornitura di fili di suture nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara Consip, come detto, non è ricompresa nella programmazione di SUAR 2021-2022 (deliberazione G.R. n.1214 del 23/12/2021).”

3. Al paragrafo “Durata della convenzione e dei contratti di fornitura”, troviamo riportato testualmente: “La durata della Convenzione è pari a 12 mesi. Detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di S.U.A.R., di ulteriori 12 mesi nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’Importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo, e che non siano ancora attive le convenzioni di fornitura della Gara Consip in via di predisposizione.”

4. Nel Capitolato Tecnico, al par. 1 “Oggetto dell’appalto”, troviamo la dicitura: “La procedura di gara, costituita da n. 12 lotti, avrà durata di 12 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi, nelle more dell’espletamento della gara nazionale Consip in via di definizione”.

5. Nello “Schema di Convenzione”, all’art.7 “Durata della Convenzione”, troviamo la dicitura: “La presente Convenzione ha una durata di dodici (12) mesi a decorrere dalla data di apposizione dell’ultima firma digitale sulla presente Convenzione e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’Importo massimo contrattuale e/o non siano ancora state attivate le convenzioni della gara CONSIP in via di espletamento, potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori dodici (12) mesi.”

Desideriamo sottolineare come invece, nel disciplinare di gara, presumibilmente per mero refuso, al paragrafo 4.1 DURATA E OPZIONI DI PROROGA, non si faccia alcun cenno all’attivazione della nuova procedura Consip, subordinando di fatto la durata della Convenzione all’esaurimento dei quantitativi messi a gara. Inoltre, dall’analisi testuale del paragrafo 4.1 stesso, sembrerebbe emergere un quadro temporale di ben 36 mesi (durata 12 mesi, opzione di proroga di 12 mesi, ulteriore opzione di proroga tecnica di 12 mesi). Ciò appare in evidente contrasto con quanto riportato nei documenti sopra citati.

Ipotizzando quindi che la mancanza del riferimento alla prossima gara Consip, così come la seconda proroga tecnica, nel disciplinare di gara possano configurarsi come un mero refuso, chiediamo la modifica del paragrafo 4.1 in modo da renderlo omogeneo rispetto a quanto più volte espresso nella restante documentazione di gara.

B

In riferimento al capitolato tecnico e, più in particolare, alle descrizioni tecniche delle singole “Voci di offerta economica”, si osserva che, presumibilmente per mera dimenticanza, non sono state inserite le tolleranze riguardanti le lunghezze dei fili e le lunghezze degli aghi.

Si evidenzia che le tolleranze sono necessarie perchè nessun operatore economico – sulla base delle nostre conoscenze - dispone a listino di misure tutte assolutamente identiche a quelle richieste.

A titolo puramente indicativo e di mero esempio esplicativo, si ricordano le tolleranze che erano state indicate nella gara Suture edizione 2 di Consip (cfr. Capitolato Tecnico, paragrafo 2.1 CARATTERISTICHE MINIME TRASVERSALI PER TUTTI I LOTTI: Caratteristiche dei fili – “(...) saranno ammesse lunghezze del filo inferiori a quella richiesta fino a un massimo del 10% e saranno sempre ammesse lunghezze superiori” e Caratteristiche degli aghi – “(...) Saranno ammesse le seguenti tolleranze:

±1 mm per aghi di lunghezza inferiore a 16 mm

± 2 mm per aghi di lunghezza compresa tra i 16 mm (incluso) e i 26 mm (incluso)

± 10% della misura indicata per l’ago, per tutti gli aghi di lunghezza superiore ai 26 mm.”

Al fine di rendere possibile l’offerta agli operatori economici presenti sul mercato, si chiede quindi di voler indicare le tolleranze sulle misure ago/filo richieste.

C

In riferimento alla prescrizione del disciplinare di gara, in base alla quale: "Non possono essere oggetto di riconducibilità le suture specialistiche non oggetto della presente procedura (es. suture oculistiche)", la stessa, a parere della scrivente, appare eccessivamente generica per circoscrivere adeguatamente l'ambito di definizione delle suture "non specialistiche" dichiaratamente oggetto dell'appalto.

Si desidera infatti evidenziare che, tra le suture "specialistiche", oltre alle già citate suture oculistiche, rientrano anche: quelle per microchirurgia e le suture cardiovascolari. Inoltre si evidenzia che, oltre che per la destinazione d'uso, determinate specifiche tecniche delle misure ago/filo possono di fatto caratterizzare suture tipicamente specialistiche e quindi, a parere della scrivente, andrebbero anch'esse citate per una migliore definizione del perimetro entro cui circoscrivere quanto dichiaratamente oggetto di gara. Anche a questo proposito, sempre a titolo esplicativo e meramente esemplificativo, si fa riferimento a quanto riportato nelle gara Suture edizione 2 di Consip (cfr. Capitolato Tecnico, paragrafo 2.3 CARATTERISTICHE MINIME PRODOTTI AGGIUNTIVI OFFERTI che riportava gli intervalli di combinazioni ammesse per ciascun lotto, tali da poter escludere le combinazioni di tipo specialistico.

D

In riferimento al lotto numero 4 e specificamente per i sub lotti 2,3,4,9,10,11 e 12, desideriamo evidenziare che, a conoscenza della scrivente, per questo tipo di materiale (seta) e con queste combinazioni ago/filo, vista l'applicazione delle suture per cute e sotto cute, risulterebbe che la tipologia di ago preferibile sia quello "tagliente" e non "cilindrico" come indicato in capitolato. Vi chiediamo pertanto di voler verificare la correttezza di quanto richiesto in queste voci e, se del caso, apportare le opportune modifiche.

In riferimento al lotto numero 7 e specificamente per i sub lotti 11,12,13,14 e 15, desideriamo evidenziare che, a conoscenza della scrivente, per questo tipo di materiale e con queste combinazioni ago/filo, vista l'applicazione delle suture per cute e sotto cute, risulterebbe che la curvatura di ago preferibile sia un ago "3/8 di cerchio" e non "1/2 cerchio". Vi chiediamo pertanto di voler verificare la correttezza di quanto richiesto in queste voci e, se del caso, apportare le opportune modifiche.

E

In riferimento al disciplinare di gara, paragrafo 15.2.4 OFFERTA DEL PRODOTTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA - STEP 2, desideriamo segnalare la mancanza del punto numero 8. Chiediamo pertanto se tale mancanza corrisponda a un mero refuso o se il disciplinare di gara richieda un'integrazione rispetto a tale punto mancante.

Risposta:

A vale quanto puntualmente definito negli atti di gara (schema convenzione, capitolato, progetto di gara). Vedere modifica al Disciplinare di gara

B si approva, vedere modifiche agli atti di gara

C Si confermano gli atti di gara

D trattasi di refuso, vedere modifiche agli atti di gara


E trattasi di refuso, vedere modifiche agli atti di gara

Quesito 5:

con la presente si richiede se la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale possa essere dimostrata in modo alternativo, secondo quanto consentito dal codice appalti, con la presentazione di copia conforme delle fatture.

Risposta:

In questa fase sono richieste le dichiarazioni di capacità tecnica e professionale previste dal DGUE (fatturato, elenco principali forniture ecc) senza alcun documento a comprova.


Il Dirigente RUP
Dott. Riccardo Zanella